

Frode carosello smontata grazie alle intercettazioni

L'amministrazione finanziaria segna un altro punto nella lotta contro le frodi carosello. Stavolta a farne le spese è una società veneta operante nella commercializzazione di telefoni cellulari e prodotti elettronici di largo consumo, che dovrà restituire all'erario 89 milioni di euro, dopo che la Ctp di Vicenza (con la sentenza n. 28/06/2010) ha confermato i rilievi mossi dall'Ufficio delle entrate. Gli 007 del fisco, basandosi sulle intercettazioni telefoniche e sull'attività investigativa condotta dalla Guardia di finanza di Venezia, ha potuto scovare la frode Iva mediante un'analitica ricostruzione del magazzino della società e dei vari passaggi di proprietà dei beni compravenduti. A darne notizia è stata nei giorni scorsi la Direzione regionale del Veneto delle Entrate.

Il meccanismo del «carosello», messo in atto mediante società fittiziamente costituite note come «cartiere», vedeva diversi passaggi commerciali tra i fornitori comunitari di beni e la società rivenditrice beneficiaria della frode. Le società intermediarie, esistenti solo sulla carta, interposte su due livelli, non versavano l'Iva, per poi sparire nel nulla. Contestualmente, la società residente acquirente chiedeva all'erario il rimborso dell'imposta (di fatto non sostenuta).

Nella fattispecie, gli addebiti mossi riguardavano l'indebita detrazione Iva, relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, e il disconoscimento della deducibilità di alcuni relativi costi sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Irap. La società raggiunta dall'avviso di accertamento ha proposto ricorso presso la Ctp vicentina, chiedendo l'annullamento dell'atto, tra l'altro, per carenza di prove nel rilievo sulla frode Iva e per violazione e falsa applicazione dell'articolo 14 della legge 537/1993 e dell'articolo 109 del Tuir.

Una tesi non condivisa dai giudici di primo grado, secondo i quali l'accertamento era basato su ben definiti riscontri, atti a dimostrare che la società era il reale gestore delle operazioni e il beneficiario finale del carosello. Le prove sono state quindi rafforzate dalle intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria. In tale ottica, la Ctp si è allineata alla recente pronuncia n. 4306/2010 della Cassazione, che ha riconosciuto la validità indiziaria delle intercettazioni anche in sede di accertamento fiscale (si veda *ItaliaOggi* del 25 febbraio 2010).

Valerio Stroppa